

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 363/2020, ad iniziativa del consigliere Biancani, concernente: «Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche) e alla legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 (Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari)», nel testo approvato dalla III Commissione in data 13 maggio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.147 del 14 maggio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 19 maggio 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a 5 giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.149 del 14 maggio 2020;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Antonio Pettinari e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 18 maggio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 19 maggio 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 19 maggio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

L'atto in oggetto, intende uniformare ai rilievi critici formulati dal Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante la fase di esame governativo compiuto ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione le seguenti normative regionali:

- Legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche);
- Legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 (Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari).

Riguardo alle questioni relative al primo testo normativo si deve premettere quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 183, lettera e), del d.lgs. 152/2006 per autocompostaggio deve intendersi: "il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto"; mentre per compostaggio di comunità ai sensi della lettera qq-bis del medesimo decreto legislativo deve intendersi: "compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti."

L'articolo 180 del medesimo decreto stabilisce poi ai commi 1-septies e 1-octies, prevede infine:

"1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.

1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa".

Al riguardo, solo con riguardo al comma 1-octies, lo Stato è intervenuto stabilendo con il decreto

n. 266 del 29/12/2016 i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici, mentre nessun intervento si registra in merito all'incentivazione delle pratiche di autocompostaggio o compostaggio di comunità.

Il Programma Regionale di Prevenzione dei Rifiuti, parte integrante del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, prevede la promozione del compostaggio domestico (autocompostaggio) quale azione per la contrazione della produzione pro capite dei RU al 2020.

Sulla base del dato estrapolato dal progetto PreWaste, sviluppato per l'Italia dalla Regione Marche, è stato assunto come riferimento un quantitativo pari a 90 kg/abx di rifiuto organico evitato a seguito della promozione di tale azione.

Il compostaggio domestico (home composting) che consiste nella trasformazione della frazione organica prodotta in ambito domestico in un ammendante organico (compost), è una pratica con la quale i singoli cittadini possono autonomamente recuperare la propria frazione organica di scarto prodotta durante l'attività domestica, sia nella sua componente verde, costituita dagli scarti da giardino, sia nella componente umida, costituita dagli scarti alimentari.

Attraverso la trasformazione degli scarti organici, prima che essi diventino rifiuto per effetto del conferimento al sistema di raccolta, viene effettuata un'operazione di prevenzione della produzione di rifiuti.

Come si desume dalla lettura del vigente PRGR, l'azione relativa al compostaggio domestico è stata incentivata negli anni dalla Regione Marche mediante finanziamenti specifici mirati sostanzialmente all'acquisto di compostiere per uso domestico.

A partire dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (1999) sono stati coinvolti circa 200 enti e circa 15.000 famiglie (Rapporto rifiuti 2012).

Benché siano stati avviati con successo, sul territorio regionale, da parte delle Amministrazioni comunali, diversi progetti di compostaggio domestico, ad oggi non risulta definito un quadro complessivo del numero delle attività effettivamente in essere e dei risultati ottenuti.

Un quadro conoscitivo più esaustivo della presenza sul territorio regionale circa l'attuazione del compostaggio domestico rientra nell'obiettivo strategico 1 del programma (Misura 4).

La successiva misura 5 invece, riservata all'applicazione di sistemi premianti, individua nella promozione del sistema applicazione della tariffazione puntuale un incentivo alla pratica del compostaggio domestico degli scarti verdi e della frazione organica.

Tali azioni si pongono in continuità con quanto sperimentato con il precedente PRGR, sotto la vigenza del quale è stato attivato un progetto sperimentale finalizzato alla Riduzione della formazione di rifiuti verdi ed organici attraverso la diffusione della pratica del compostaggio domestico (home composting). Questa azione è stata attuata finanziando "Progetti di autorecupero

domestico della frazione umida dei rifiuti domestici, mediante la pratica dell'autocompostaggio". Per lo scopo, si ripete, sono stati coinvolti circa 200 Enti Locali (pari a 83% dei Comuni marchigiani) e circa 15.000 famiglie. Alle famiglie che hanno avviato la pratica dell'autocompostaggio, i Comuni hanno praticato in genere una riduzione del 10% sulla tassa o tariffa per il servizio rifiuti.

Con legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche) la Regione Marche ha voluto prevedere forme incentivanti di agevolazioni anche per le utenze che praticano il compostaggio di prossimità di cui al comma 7-bis dell'articolo 214 del d.lgs. 152/2006 ed il compostaggio di comunità, di cui al comma 1-octies del citato articolo 180 (oltre naturalmente per l'autocompostaggio).

Il compostaggio di prossimità è l'attività di compostaggio aerobico svolta ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 214 del d.lgs. 152/2006 in impianti con capacità di trattamento fino a 80 tonn/annue, ai quali è possibile conferire rifiuti organici provenienti dalle attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi prodotti in ambito comunale (o nei Comuni confinanti previa convenzione).

Tuttavia tale approccio è stato oggetto di rilievi critici da parte del Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante la fase di esame governativo compiuto ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Secondo l'orientamento del Governo infatti la previsione di agevolazioni anche nei confronti delle utenze che conferiscono ai sistemi di compostaggio di prossimità si pone in contrasto con l'articolo 180, comma 1-septies (Prevenzione della produzione dei rifiuti) del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) che, invece, ammette tale agevolazione solo per le forme dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità.

Benché la legge da emendare, per le sue finalità incentivanti anche oltre il dettato normativo nazionale, sia condivisibile, l'adesione ai rilievi formulati dal Governo mediante la conformazione del testo normativo appare assentibile poiché la revisione del testo non pregiudica comunque la coerenza dello stesso agli obiettivi di Piano sopra illustrati.

In merito al secondo rilievo, le osservazioni del Governo appaiono come una opportuna (ma non necessaria) specificazione di quanto già previsto dalla normativa nazionale (articolo 94, comma 4, lettera c), del d.lgs. 152/2006) che non viene affatto derogata dalla normativa regionale in questione.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole.

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 363/2020, ad iniziativa del consigliere Biancani, concernente: «Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche) e alla legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 (Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari)», nel testo approvato dalla III Commissione in data 13 maggio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.97 del 14 maggio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 19 maggio 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a cinque giorni con nota del Presidente dell'Assemblea ed assunta al protocollo n. 99 del 14 maggio 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 18 maggio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 19 maggio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 19 maggio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

Scheda ATN

Proposta di legge n. 363/20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2020, N. 4 “NORME IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI NELLA REGIONE MARCHE” E ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2020, N. 9 “NORME IN MATERIA DI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI”

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con la normativa europea con particolare riferimento alla Direttiva UE 2019/782 della Commissione del 15 maggio 2020 recante modifica alla direttiva 2009/128 CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge attiene alla materia “tutela dell'ambiente” riservata alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, comma secondo, lettera s).</p> <p>Si evidenzia a tale proposito che, secondo un orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale ormai consolidato, la tutela dell'ambiente più che una materia in senso stretto rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale e non derogabili dalle Regioni; ciò non esclude tuttavia che le leggi regionali possano, nelle materie di propria competenza, dettare norme con finalità di tutela ambientale (cfr, tra le altre, sentenze Corte Cost. nn. 151/2018, 154 e 244/ 2016 e 58/2015).</p> <p>L'intervento normativo appare compatibile con i principi costituzionali e con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'articolo 180, comma 1 septies, ed all'articolo 94.</p>

Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Piano regionale di tutela delle acque (Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 145 del 26 gennaio 2010), con particolare riferimento all'articolo 19 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	

Relazione Tecnico Finanziaria

nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare sulla **Proposta di legge n. 363/20**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2020, N. 4 “NORME IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI NELLA REGIONE MARCHE” E ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2020, N. 9 “NORME IN MATERIA DI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI”

(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 – art. 84 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Modifiche agli articoli 1 e 4 della l.r. 4/2020)

L'articolo elimina il riferimento alla forma di compostaggio locale (definito dall'articolo 214 del decreto legislativo 152/ 2006) contenuto negli articoli 1 e 4 della legge regionale 4/2020 al fine di rispettare il disposto dell'articolo 180, comma 1septies, del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale), in recepimento delle osservazioni formulate dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020)

L'articolo subordina l'applicazione del divieto di utilizzo dei fitosanitari elencati nella Tabella allegata alla legge regionale 9/ 2020 all'approvazione da parte della Regione del piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 152/2006, in recepimento delle osservazioni formulate dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 3*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.